



COMUNE DI ISSIGLIO

Città Metropolitana di Torino

Via Municipio, 2 10080_ISSIGLIO (TO)

Tel. 0125 789079 Fax 0125 791984

e-mail: info@comune.issiglio.to.it Pec: comune.issiglio@postecert.it

AVVISO

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il cosiddetto vincolo di rispetto cimiteriale è disciplinato dall'art. 338 del Regio Decreto del 27 Luglio 1934, modificato dalla Legge dello Stato n. 166 del 01 Agosto 2002 e, nella Regione Piemonte, da quanto stabilito dall'art. 27 della Legge Regionale n. 56 del 05 Dicembre 1977 e s.m.i.;
- il vincolo di inedificabilità di cui sopra, pari a 200 mt a partire dal muro di cinta del cimitero è stato oggetto costante della giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. VI, 7 febbraio 2023 n. 1338; Consiglio di Stato sez. IV, 5 dicembre 2018 n. 6891; Consiglio di Stato sez. IV, 23 aprile 2018 n. 2407) ed opera indipendentemente dal suo recepimento nello strumento urbanistico, per cui il rispetto si impone per legge (ex Lege), anche se le previsioni del PRGC contrastano con quanto stabilito dalla normativa vigente, per cui non è consentita in quella perimetrazione l'edificazione di edifici e/o di opere incompatibili con il vincolo di cui trattasi (Consiglio di Stato sez. VI, 2 luglio 2018 n. 4018), a meno che non si tratti di deroghe previste dalla normativa vigente (Consiglio di Stato sez. IV, 7 febbraio 2023 n. 1338, T.A.R. Lombardia, Sez II 14 dicembre 2020, n. 2491, T.A.R. Lombardia, Sez. II 14 dicembre 2020, n. 2491, T.A.R. Lombardia, Sez. II 6 aprile 2020, n. 772);
- la Legge Regionale del Piemonte n. 10/2024, art. 11, tra l'altro, ABROGA il comma 4 dell'art. 89 della Legge Regionale n. 3 del 2013 eliminando, nella sostanza, alcune deroghe;

VISTO il comma 911 dell'art. 1 della Legge n. 199 del 30.12.2025 (Legge di Bilancio 2026), che, testualmente, recita:

911. All'articolo 338 del testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo il quinto comma è inserito il seguente:

«All'interno della zona di rispetto, purché a distanza non inferiore a 50 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, quale esistente in fatto, e nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il consiglio comunale può dare esecuzione, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie e previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale:

a) alle previsioni urbanistiche degli strumenti urbanistici vigenti alla data del 18 agosto 2002;

b) alla realizzazione di interventi urbanistici separati dal perimetro dell'impianto cimiteriale da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari;

c) alla realizzazione di interventi urbanistici da localizzare, in contiguità a interventi urbanistici già attuati, sul lato opposto rispetto al perimetro dell'impianto cimiteriale».

DATO ATTO che la nuova norma, su riportata, non è altro che una deroga all'articolo 338 del R.D. 1265 del 1934.

RENDE NOTO

I soggetti che intendono realizzare interventi edilizi nell'area di rispetto cimiteriale, tenuto conto di quanto previsto dal PRG nella zona interessata, devono presentare all'Ufficio Tecnico dell'Unione di Comuni Montani Valchiusella, un'apposita istanza in carta semplice, utilizzando il modello predisposto dall'Ufficio Tecnico, allegando:

1. Copia dei documenti che comprovino la disponibilità degli immobili su cui è previsto l'intervento edilizio e che legittima il proponente a richiedere la deroga;
2. Relazione tecnica illustrativa, esaustiva, che contenga, tra l'altro:
 - espresso richiamo alla lettera _____ del comma 911 dell'art. 1 della Legge 199/2025 applicabile, specificando nel dettaglio quale caso preciso ricorre la fattispecie nell'ambito della deroga prevista dalla nuova norma
 - l'illustrazione precisa di come vengono dettate le norme di carattere igienico-sanitario (allacciamenti acqua potabile, alla fognatura, smaltimenti in genere, ecc.);
 - il calcolo della superficie coperta e della cubatura in caso di ampliamenti/cambi di destinazione d'uso/nuova costruzione;
 - la stima del carico antropico qualora ne ricorra il caso e la necessità;
3. Estratto planimetrico in scala adeguata con individuazione dell'immobile oggetto di intervento e/o di nuova costruzione con indicate le distanze dell'immobile e dell'intervento proposto dal perimetro del cimitero, misurate in linea d'aria dal muro di cinta cimiteriale ovvero dal limite esterno dell'area cimiteriale. Nella stessa planimetria devono essere riportate le reti di acquedotto e fognatura esistenti e in progetto;
4. Estratto dello strumento urbanistico vigente con indicato quanto specificato al precedente punto 3.;
5. Planimetria in scala adeguata dell'immobile oggetto di intervento e/o di nuova costruzione, debitamente quotata;
6. Planimetria/e catastale/i dell'immobile oggetto di intervento qualora ne ricorra il caso;
7. Sezioni dell'edificio, se disponibili;
8. Copia del documento di identità del/dei richiedente/i.

Qualora il proponente disponga di un livello di progettazione più completo e definito rispetto alla documentazione minima necessaria richiesta, lo stesso può allegare all'istanza il progetto edilizio fermo restando che la valutazione dello stesso avviene ai soli fini dell'ottenimento della deroga prevista ai sensi comma 911 dell'art. 1 della Legge n. 199 del 30.12.2025 (Legge di Bilancio) **e non sostituisce la successiva presentazione del titolo abilitativo edilizio che seguirà il normale iter previsto per la tipologia di titolo che sarà presentato.**

L'istanza e gli elaborati progettuali di cui sopra, una volta visionati dall'ufficio tecnico comunale per verificarne la completezza, saranno trasmessi all'ASL per il parere di sua competenza, che si intende positivo trascorsi 60 giorni dal ricevimento senza riscontro.

Sull'istanza medesima si esprimerà, **nel merito**, il Consiglio Comunale.

Issiglio, lì 02.02.2026



Il Sindaco
Sergio Pier Antonio VIGNA